

## Fondazione

# **I.T.S. AREA TECNOLOGICA DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, RISPARMIO ENERGETICO E NUOVE TECNOLOGIE IN BIOEDILIZIA**

## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO**

Approvato con deliberazione dal  
Consiglio di Indirizzo  
del 15 maggio 2020

<b>Indice</b>	<b>1</b>
<b>Titolo I - I Membri della Fondazione</b>	<b>3</b>
<i>Articolo 1</i>	3
<i>Articolo 2</i>	3
<i>Articolo 3</i>	3
<i>Articolo 4</i>	4
<i>Articolo 5</i>	4
<i>Articolo 6</i>	4
<b>Titolo II - Gli Organi della Fondazione</b>	<b>4</b>
<i>Articolo 7</i>	4
<b>Titolo III - Il Consiglio di Indirizzo</b>	<b>5</b>
<i>Articolo 8</i>	5
<i>Articolo 9</i>	5
<b>Titolo IV - La Giunta Esecutiva</b>	<b>7</b>
<i>Articolo 10</i>	7
<i>Articolo 11</i>	7
<i>Articolo 12</i>	7
<b>Titolo V - Norme generali che concernono i Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva</b>	<b>8</b>
<i>Articolo 13</i>	8
<i>Articolo 14</i>	9
<b>Titolo VI - Il Presidente e il Vicepresidente</b>	<b>9</b>
<i>Articolo 15</i>	9
<i>Articolo 16</i>	10
<i>Articolo 17</i>	10
<i>Articolo 18</i>	10
<b>Titolo VII - Il Direttore</b>	<b>10</b>
<i>Articolo 19</i>	10
<i>Articolo 20</i>	11
<i>Articolo 21</i>	11
<b>Titolo VIII - Il Comitato Tecnico Scientifico</b>	<b>12</b>
<i>Articolo 22</i>	12
<i>Articolo 23</i>	12

<i>Articolo 24</i>	<i>12</i>
<b>Titolo IX - L'Assemblea di Partecipazione</b>	<b>12</b>
<i>Articolo 25</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>13</i>
<b>Titolo X - Il Revisore dei Conti</b>	<b>13</b>
<i>Articolo 27</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>14</i>
<b>Titolo XI - Il Bilancio</b>	<b>14</b>
<i>Articolo 29</i>	<i>14</i>
<b>Titolo XII - Uso locali e laboratori per le lezioni presso l'ITG Belzoni</b>	<b>15</b>
<i>Articolo 30</i>	<i>15</i>
<b>Titolo XIII - Facoltà di firma</b>	<b>15</b>
<i>Articolo 31</i>	<i>15</i>
<b>Titolo XIV - Del personale</b>	<b>15</b>
<i>Articolo 32</i>	<i>15</i>
<b>Titolo XV - Disposizioni finali</b>	<b>15</b>
<i>Articolo 33</i>	<i>15</i>

## **Titolo I - I Membri della Fondazione**

### *Articolo 1*

1. I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

### *Articolo 2*

1. Possono divenire Fondatori, a seguito della delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti o le Agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione, nelle forme e nelle misure determinate dal Consiglio medesimo, che hanno promosso la Fondazione.

### *Articolo 3*

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti a seguito di formale istanza e conseguente delibera del Consiglio di Indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli Enti e le Associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:
  - con conferimenti in denaro o in natura in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Indirizzo;
  - con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e servizi;
  - con attività professionali di particolare rilievo.
2. Le domande dei nuovi soci possono essere ammesse al Consiglio d'Indirizzo previa attestazione dei seguenti requisiti:
  - piena capacità civile,
  - specchiata moralità ed indiscussa probità,
  - essere rappresentativi delle categorie economiche e professionali del settore di pertinenza.
3. L'attribuzione di beni, materiali ed immateriali e di servizi come pure le attività professionali di particolare rilievo saranno oggetto di valutazione e quantificazione da parte del Consiglio di Indirizzo.
4. In relazione alla qualità e alla quantità dell'apporto sono determinate le seguenti categorie di partecipanti:
  - partecipante Istruzione pubblico-privata riconosciuta: Università, Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Licei con specializzazioni affini, Centri di Formazione Professionale
  - partecipante Istituzioni Pubbliche e Private: Province, Comuni, Fondazioni e/o Istituti Bancari Assicurativi;
  - partecipante Azienda: Aziende manifatturiere appartenenti alla filiera edilizia/costruzioni/impianti/arredamento;
5. L'istanza di partecipazione potrà essere inoltrata al Consiglio di Indirizzo in qualsiasi momento.
6. Il richiedente all'atto della domanda dovrà impegnarsi formalmente al conferimento o alla contribuzione di quanto previsto per l'esercizio in corso.

#### *Articolo 4*

1. Il Consiglio d'Indirizzo determina l'ammontare annuo della quota di partecipazione: tale ammontare tiene conto degli oneri della gestione ordinaria risultanti dal bilancio di previsione annuale della Fondazione.
2. È ammessa la sottoscrizione di più quote da parte della stessa persona fisica o giuridica. Il versamento della quota annuale è condizione per il mantenimento della qualifica di socio.

#### *Articolo 5*

L'acquisizione della qualifica di socio comporta i seguenti diritti:

1. di partecipare a ciascuno degli eventi e delle manifestazioni organizzate dalla Fondazione;
2. di utilizzare il logo della Fondazione, con il consenso del Presidente, per la promozione di iniziative organizzate dal socio.
3. di fruire di ulteriori benefici deliberati dal Consiglio d'Indirizzo.

#### *Articolo 6*

1. Il Consiglio di Indirizzo decide a maggioranza assoluta l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dallo Statuto della Fondazione tra cui:
  - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto;
  - condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
  - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
  - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  - apertura di procedure di liquidazione;
  - fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **Titolo II - Gli Organi della Fondazione**

#### *Articolo 7*

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto gli organi della Fondazione sono:
  - il Consiglio di Indirizzo;
  - la Giunta Esecutiva;

- il Presidente;
  - il Comitato Tecnico-Scientifico;
  - l'Assemblea di partecipazione;
  - il Revisore dei Conti.
2. Il Consiglio di Indirizzo, nomina un Direttore. che, pur non essendo compreso tra gli Organi Statutari, provvede alla attuazione delle delibere degli organi statutari con criteri di efficienza ed economicità, svolgendo le mansioni di cui all'articolo 19 comma 3 del presente regolamento.
3. Il Consiglio di Indirizzo nomina un Vicepresidente, di norma il Dirigente scolastico dell'Istituto, che ha dato l'avvio all'ITS, con le competenze previste al Titolo VI.
4. Gli organi della Fondazione operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto per assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri d'indirizzo, di amministrazione e di controllo.

### **Titolo III – Il Consiglio di Indirizzo**

#### *Articolo 8*

1. Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori; altri sette rappresentanti sono eletti dall'Assemblea di Partecipazione; i componenti restano in carica 3 anni.
2. La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono essere nominati né Revisore dei Conti, né il Direttore.
4. Ogni ente fondatore nomina un proprio rappresentante come Consigliere del Consiglio di Indirizzo, scegliendolo tra persone di comprovata capacità ed esperienza.
5. L'Assemblea di Partecipazione nomina sette propri rappresentanti all'interno del Consiglio di Indirizzo.
6. La carica di Consigliere è nominativa, vi è la possibilità di delega scritta ad altro funzionario dell'ente rappresentato nel caso di impedimento precedentemente comunicato.
7. Il Consiglio può aver luogo anche con alcuni membri in audio o video conferenza, se tale evenienza è stata prima concordata con il Presidente. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto. Il Presidente e il segretario verbalizzante dovranno tenere i relativi contatti durante la riunione.

#### *Articolo 9*

1. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente o in loro assenza dal Membro più anziano di età.
2. Il Consiglio di indirizzo, in particolare delibera a maggioranza dei presenti:

- le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 dello Statuto;
  - i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto;
  - la nomina di due componenti della Giunta esecutiva, di cui uno è il Presidente;
  - la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
  - la nomina del Revisore dei Conti;
  - la nomina del Direttore;
  - l'approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;
  - l'approvazione del regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva;
  - l'attribuzione della qualifica di socio partecipante;
  - in ordine al Patrimonio della Fondazione;
  - in ordine allo svolgimento delle ulteriori funzioni statutarie.
3. Il Consiglio di Indirizzo, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera:
- la nomina del Presidente della Fondazione;
  - la nomina del Vicepresidente;
  - l'attribuzione della qualifica di socio partecipante;
  - eventuali modifiche allo statuto;
  - lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del Patrimonio.
4. Il Consiglio di Indirizzo istituisce, per ciascun ambito della fondazione, le Commissioni Selezione Docente, nominando per ciascuna almeno 4 componenti oltre al Direttore della Fondazione.
5. Le adunanze del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le decisioni per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente; se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.
7. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante (normalmente nella persona del Direttore) e all'occorrenza due scrutatori.
8. Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente entro il mese di luglio di ciascun anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di dicembre di ciascun anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno tre Consiglieri o il Revisore dei Conti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
9. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
10. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo pec o posta elettronica.

11. In caso di presenza del Presidente della Fondazione, di tutti i Consiglieri e del Revisore dei Conti, la riunione del Consiglio di Indirizzo ha luogo validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.
12. I componenti della Giunta Esecutiva (qualora non siano componenti del CdI) ed il Direttore possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo senza diritto di voto, ma con diritto di parola.

## **Titolo IV - La Giunta Esecutiva**

### *Articolo 10*

1. La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri di cui: due scelti dal Consiglio di Indirizzo (di cui uno è il Presidente della Fondazione), uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione e due membri di diritto e cioè il Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto Tecnico, che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore e il rappresentante dell'Ente locale socio fondatore.
2. I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.
3. La carica di Membro di Giunta Esecutiva è nominativa e delegabile.

### *Articolo 11*

1. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Fondazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Membro più anziano di età.
2. La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo.
3. La Giunta Esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.
4. Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

### *Articolo 12*

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno una volta ogni due mesi. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due Membri o il Revisore dei Conti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
3. Il Presidente nomina un segretario verbalizzante (normalmente nella persona del Direttore).
4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere inviato ai Membri di Giunta ed al Revisore dei Conti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo pec o posta



elettronica. Nei casi speciali di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di sole 48 ore.

5. In caso di presenza di tutti i componenti e del Revisore dei Conti, la riunione della Giunta Esecutiva potrà avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini suindicati.

6. Per la validità delle sedute occorre l'intervento di almeno tre Membri compreso il Presidente o chi ne fa le veci.

7. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono adottate a voto palese. Possono essere adottate a voto segreto solo su richiesta della maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voto, prevale la proposta approvata dal Presidente: se la votazione avviene a scrutinio segreto, il Presidente – in caso di parità – rende palese il suo voto.

9. Il Direttore interviene di regola alle riunioni della Giunta Esecutiva con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

## **Titolo V - Norme generali che concernono i Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva**

### *Articolo 13*

1. Tutti i Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva hanno pari dignità e diritti e sono responsabili del loro operato esclusivamente nei confronti della Fondazione.

2. I Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva restano in carica tre anni.

3. Quando nel corso del mandato si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nel Consiglio di Indirizzo o nella Giunta Esecutiva, il Presidente provoca la nomina del nuovo Membro che sarà effettuata dall'Ente che aveva nominato il componente venuto meno. Il sostituto dura in carica fino allo scadere del mandato conferito al sostituito.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva svolgono il loro mandato a titolo completamente gratuito. Il rimborso delle spese eventualmente sostenute nell'esercizio del mandato viene effettuato nella misura stabilita dal Consiglio di Indirizzo udito il Revisore dei Conti.

5. I componenti del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva non hanno voto deliberativo su qualsiasi argomento nel quale siano interessati o che riguardi Enti o Società dei quali siano amministratori, sindaci, o dipendenti; essi si considerano, però, presenti agli effetti del numero legale degli intervenuti. I presenti alle adunanze possono sempre far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

6. Nel caso in cui un componente di Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente ed al revisore dei conti, nonché

astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.

7. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.

#### Articolo 14

1. Membri del Consiglio di Indirizzo e della Giunta esecutiva decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma primo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
- carattere definitivo del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma primo, lett. f) della Legge 19 marzo 1990 n. 55;
- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte.

2. La decadenza è pronunciata dall'organo di appartenenza non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, anche su richiesta degli Enti nominanti e comunque non oltre trenta giorni da tale notizia.

3. Ciascun componente degli organi della Fondazione è obbligato a dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

## Titolo VI - Il Presidente e il Vicepresidente

#### Articolo 15

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.
2. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile fino ad un massimo di due mandati.
3. Convoca e presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.
4. Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### Articolo 16

In caso di eccezionale urgenza il Presidente ha la facoltà di:

1. promuovere azioni giudiziarie cautelari, possessorie ed esecutive;
2. adottare ogni provvedimento ritenuto necessario;
3. disporre l'assunzione di spesa sino a 10.000 €;
4. delegare specifiche competenze a componenti della Giunta esecutiva.

#### Articolo 17

1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea di partecipazione passa al Vicepresidente o, in sua assenza, al componente più anziano.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il potere di convocare e presiedere le adunanze della Giunta Esecutiva passa al Vicepresidente.

#### *Articolo 18*

1. Il Vicepresidente ha il compito di supplire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Collabora con il Presidente alla stesura dell'o.d.g. delle riunioni.
2. Il Dirigente scolastico dell'Istituto che ha dato l'avvio all'ITS, quale Vicepresidente è persona di diretto riferimento con il Ministero dell'Istruzione sede regionale e nazionale.

### **Titolo VII - Il Direttore**

#### *Articolo 19*

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Indirizzo e dura in carica un anno. La carica è rinnovabile. Il Direttore sarà coadiuvato nelle sue funzioni da altri manager con specifici incarichi, definiti dal Consiglio di indirizzo, in base alle necessità.
2. Il Direttore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale, amministrativo, tecnico ed essere in possesso di titoli professionali e comprovate esperienze attinenti alla carica.
3. Il Direttore:
  - sovrintende alla struttura organizzativa della Fondazione e ne è responsabile;
  - provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva;
  - compie gli atti che rientrano nei limiti di competenza assegnatigli dal Consiglio di Indirizzo;
  - provvede alla istruttoria delle pratiche da sottoporre al Consiglio di indirizzo ed alla Giunta Esecutiva e formula proposte sulle materie di sua competenza.
4. Il Direttore è persona di diretto riferimento con il Ministero dell'Istruzione sede regionale e nazionale e della Regione.

#### *Articolo 20*

1. Al Direttore viene corrisposto un compenso annuo stabilito dal Consiglio d'Indirizzo, sentito il parere di fattibilità della Giunta, oltre al rimborso delle spese effettuate nell'esercizio della sua funzione.
2. L'ammontare del compenso annuo viene determinato dal Consiglio di Indirizzo, su determina della giunta esecutiva.

#### *Articolo 21*

1. Il Direttore non può assumere la carica di Consigliere, Membro di Giunta, Revisore dei Conti della Fondazione.
2. Nel caso in cui, dopo la nomina sopravvenga una delle condizioni di incompatibilità, il Direttore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, determinandosi la sospensione di diritto dalla carica. La sospensione è disposta dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
3. Il Direttore decade di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:
  - passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1,
  - della Legge 19/3/1990 n. 55, lett. a), b), c), d);
  - carattere definitivo del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, lett. f) della Legge 19/3/1990 n. 55;
  - sussistenza delle incompatibilità previste al comma 4 del presente articolo.
4. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Indirizzo non appena esso acquisisca conoscenza della ricorrenza delle condizioni che la rendono necessaria, non oltre trenta giorni da tale notizia.
5. Nel caso in cui il Direttore venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Indirizzo, nonché astenersi dall'assumere atti in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
6. Nel caso di violazione dei doveri di cui sopra, il Direttore può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo.

## **Titolo VIII - Il Comitato Tecnico Scientifico**

### *Articolo 22*

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività. Discute e delibera eventuali sanzioni disciplinari statuto delle studentesse e degli studenti.
2. È composto da 18 membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, dei quali cinque provenienti dal mondo dell'industria, cinque dal mondo della scuola, tre dai CFP, tre dall'Università, due ordini/collegi professionali, che posso essere scelti anche tra i soci. Fanno inoltre parte del CTS i Coordinatori dei Corsi ed i Tutor di Stage oltre al Direttore ed al Manager Didattico. È possibile ampliare il numero di componenti del CTS per istituire sottogruppi con competenze specifiche per le diverse aree dei corsi della Fondazione.
3. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico sono nominati tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio.

4. Il Comitato Tecnico Scientifico è coordinato dal Direttore della Fondazione.
5. Il Direttore presiede le riunioni e può avvalersi all'occorrenza della collaborazione di esterni esperti nei vari argomenti, che via via si vanno a trattare, previa delibera di fattibilità della Giunta. L'eventuale compenso degli esperti sarà stabilito in sede di Giunta e approvato in sede di Consiglio.

#### *Articolo 23*

1. L'eventuale rimborso spese, ai componenti del Comitato Tecnico Scientifico è determinato dalla Giunta.
2. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

#### *Articolo 24*

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque di regola almeno tre volte l'anno. La convocazione può aver luogo altresì quando almeno due Membri ne facciano richiesta motivata al Presidente.
2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso di tre giorni.
3. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo pec o posta elettronica.

### **Titolo IX - L'Assemblea di Partecipazione**

#### *Articolo 25*

1. L'Assemblea di Partecipazione è costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.
2. Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione.
3. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.
4. Elegge a maggioranza dei presenti, nel suo seno, sette membri del Consiglio di Indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta Esecutiva.

#### *Articolo 26*

1. L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente per deliberare sulle materie di propria competenza. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno.
3. La convocazione può aver luogo, altresì, quando almeno dieci Fondatori o Partecipanti ne facciano richiesta motivata al Presidente.
4. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, salvo quelle riguardanti le persone per le quali la maggioranza dei membri richieda il voto segreto.
5. L'Assemblea può aver luogo anche in videoconferenza. In tale circostanza non possono essere previste votazioni a scrutinio segreto.

6. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli oggetti da trattare, deve essere recapitato a Fondatori e partecipanti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. L'avviso di convocazione può avvenire a mezzo pec o posta elettronica.
8. Il Direttore interviene all'Assemblea di Partecipazione anche con funzione di segretario verbalizzante con diritto di parola ma senza diritto di voto.
9. I Fondatori ed i Partecipanti sono rappresentati in Assemblea dal proprio Legale Rappresentante. È ammessa la delega scritta ad altro funzionario dell'ente rappresentato o ad altro Fondatore o Partecipante.

## **Titolo X - Il Revisore dei Conti**

### *Articolo 27*

1. Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.
2. È organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Revisore dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva.
4. Al Revisore dei Conti, compete un corrispettivo annuo fisso nei limiti previsti dalla legislazione nazionale.
5. L'ammontare del corrispettivo annuo viene determinato dal Consiglio di indirizzo e risponde ai limiti stabiliti dalla legislazione nazionale.

### *Articolo 28*

1. Il Revisore dei Conti esercita le funzioni indicate negli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, nonché ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi in materia in quanto sia compatibile con la speciale natura della Fondazione.
2. In caso di sostituzione del Revisore dei Conti in corso di mandato si applica la disposizione dell'art. 2401 del Codice Civile.
3. Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio di Indirizzo né della Giunta Esecutiva, né essere nominato Direttore o avere da essa altri incarichi di tipo professionale che esulino dal compito statutario.

## **Titolo XI - Il Bilancio**

### *Articolo 29*

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.



2. Entro il mese di luglio il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 dicembre successivo il conto consuntivo di quello decorso.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
5. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Titolo XII - Uso locali e laboratori per le lezioni presso le varie sedi**

### *Articolo 30*

1. Di regola le lezioni frontali e quelle laboratoriali si terranno presso l'Istituto, che ha avviato l'ITS o, presso altro Istituto Tecnico socio della Fondazione, nelle varie sedi. I rapporti saranno definiti da una apposita convenzione tra ciascun Istituto e la Fondazione. Altre lezioni laboratoriali o di alternanza potranno essere tenute presso le aziende o i CFP soci. Le lezioni si potranno svolgere anche presso laboratori qualificati dell'Università o di aziende partner.

## **Titolo XIII - Facoltà di firma**

### *Articolo 31*

2. Hanno disgiuntamente la firma per la Fondazione:
  - il Presidente;
  - il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente.
3. I poteri di firma concessi sono regolati dalle previsioni e specificazioni stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

## **Titolo XIV - Il Personale dipendente**

### *Articolo 32*

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalle norme del Codice Civile, dalla legislazione sul lavoro subordinato e al CONTRATTO COMMERCIO-INTEGRATIVO AZIENDA TERZIARIO.

## **Titolo XV - Disposizioni finali**

### *Articolo 33*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Indirizzo e verrà reso pubblico nelle forme più idonee.
2. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed alla legislazione nazionale.